

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sui trasferimenti regionali a province e città metropolitane per le funzioni conferite ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.

Rep. atti n. 91/cu del 3 agosto 2017

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 3 agosto 2017

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO l'articolo 39, comma 1, in cui si prevede che una quota del 20% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale per il periodo 2017-2020 sia riconosciuta a condizione che le Regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbiano certificato in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo tra il Governo le Regioni dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e la predetta certificazione sia formalizzata tramite Intesa in Conferenza Unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno;

VISTO il documento consegnato al termine della Seduta della Conferenza Unificata del 22 giugno 2017, diramato con nota prot. DAR P-4.37.2.13 10302 del 27 giugno 2017, in cui le Regioni rilevano criticità in merito all'applicazione dell'articolo 39 e chiedono che il punto sia sottoposto all'esame della Conferenza del 6 luglio 2017;

VISTI gli esiti della Seduta del 6 luglio 2017, nel corso della quale è stato discusso il documento delle Regioni ed è stato concordato di trovare una metodologia condivisa per addivenire all'intesa prevista dall'articolo 39 in esame;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 luglio 2017 nel corso della quale il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno concordato sulla necessità di elaborare una Tabella-tipo contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni fondamentali che ciascuna Regione dovrà fornire al fine dell'attuazione dell'articolo 39 citato;

VISTI gli esiti della successiva riunione del 25 luglio 2017 in cui, al fine di concordare e condividere con tutte le amministrazioni interessate le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le Regioni, hanno predisposto una Tabellatipo e hanno elaborato una Nota metodologica, volta a chiarire le procedure necessarie per pervenire all'intesa in sede di Conferenza, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 1, del citato articolo 39, entrambi diramati con nota DAR P-4.37.2.13 11882 del 26 luglio 2017;

pr



CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la seduta della Conferenza Unificata del 27 luglio 2017 in cui sono stati discussi i contenuti della Nota metodologica e della Tabella-tipo e, a tal proposito, le Regioni, l'ANCI e l'UPI, con motivazioni differenti, hanno convenuto sulla necessità di apportare alcune modifiche ai documenti sopra citati, al fine di individuare un percorso il più possibile condiviso con le amministrazioni centrali interessate, in merito alle modalità di attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 2 agosto 2017, al termine della quale, con prot. n. 12426 P-4.37.2.13 del 3 agosto 2017, è stata diramata una nuova Tabella-tipo e una nuova Nota metodologica, ed è stato concordato di sottoporre tali documenti all'esame della Conferenza, nella Seduta straordinaria del 3 agosto 2017;

VISTA la successiva nota prot. n. 12469 P-4.37.2.13 del 3 agosto 2017 con cui è stata inviata una nuova Tabella-tipo con ulteriori modifiche;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta in cui le Regioni hanno consegnato una nuova Tabella tipo e una nuova nota metodologica che apporta modifiche e integrazioni a quella sopra indicata, secondo quanto indicato nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1) e sulla quale l'UPI ha chiesto di effettuare alcune variazioni;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e l'ANCI hanno ritenuto di accogliere tali modifiche e che, pertanto la Nota metodologica, modificata secondo le richieste dell'UPI, è stata approvata, unitamente alla Tabella-Tipo, secondo quanto indicato nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (ALL.1);

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno convenuto sulla necessità di rinviare l'intesa prevista dall'articolo 39, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ad altra Seduta della Conferenza

## PRENDE ATTO

di quanto indicato in premessa ai fini delle modalità attuative dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sui trasferimenti regionali a province e città metropolitane per le funzioni conferite ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 e del rinvio dell'intesa ad altra Seduta della Conferenza.

Il Segretario Antonio Naddeo 2 00 000

Il Presidente Sottosegr∉tario Gianclaudio Bressa NOTA METODOLOGICA PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA REGIONI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 39, CO.1, DL. 50/17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96

## IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Al fine di dare attuazione all'articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che una quota del 20% del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è riconosciuta a condizione che la Regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza Unificata dell'11 settembre 23014, l'avvenuta erogazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e che tale certificazione venga formalizzata tramite intesa in Conferenza unificata entro il 10 luglio di ogni anno e che, in caso di mancata intesa, il riconoscimento venga deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 2016.

Tenuto conto della disponibilità delle Regioni a definire una procedura per la certificazione prevista dall'art. 39 del decreto legge n. 50 del 2017, nonostante i ricorsi alla Corte Costituzionale.

## **CONCORDANO CHE**

- 1. Il tema dell'ordinato finanziamento delle funzioni ricollocate alle Province e alle Città metropolitane debba essere affrontato urgentemente in modo organico e sistematico e che debba essere attuata per tutti gli enti territoriali la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
- 2. Il monitoraggio definito ai sensi dell'art. 39 per l'anno 2017 sulle somme devolute alle Province e Città metropolitane sia relativo all'esercizio 2016 e in attuazione delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni non fondamentali;
- 3. La certificazione costituisce uno strumento informativo condiviso tra Governo, Regioni, Province e Città metropolitane per tendere ad una corretta fisiologia del processo di "devoluzione" delle risorse riconosciute alle Province e Città metropolitane;

- 4. Le Regioni provvedono ad inviare alla Conferenza Unificata i dati come rilevati dall'allegata tabella, entro il 10 settembre 2017. Il monitoraggio è effettuato relativamente all'anno 2016, in attuazione delle leggi regionali di attribuzione di funzioni non fondamentali a Province e Città metropolitane. Tale monitoraggio costituisce la certificazione resa dalle Regioni ai sensi dell'art. 39 e sarà sottoposto per l'intesa alla Conferenza unificata;
- 5. I dati dovranno dare evidenza, con riferimento alle materie e alle relative funzioni trasferite e/o delegate a Province e Città metropolitane comprese quelle riferite alla copertura delle spese inerenti i Centri per l'impiego e le funzioni di supporto all'handicap- delle seguenti informazioni:
- Riferimento normativo (legge regionale o altro atto normativo)
- Natura della risorsa (corrente o conto capitale)
- Stanziamento 2016 (importo stanziato in bilancio 2016)
- Impegno 2016 (importo effettivamente impegnato nel 2016)
- Liquidato 2016 (importo effettivamente erogato alla data del 30 agosto 2017)
- Eventuali note
- 6. Sulla base dei dati raccolti, nella Conferenza Unificata <u>del 21 settembre 2017</u>, si provvede ad iscrivere all'ordine del giorno l'intesa di cui al comma 1, art. 39, del dl 50/17, ai fini dello "sblocco" del 20 per cento del fondo destinato al TPL.
- 7. La Conferenza Unificata, ai fini dell'espressione dell'Intesa, valuterà le seguenti possibili fattispecie:
  - Coincidenza tra legge regionale, importo stanziato/impegnato e liquidato
  - Coincidenza tra legge regionale, importo stanziato/impegnato, ma erogazione inferiore: in questo caso la Regione si impegna alla erogazione completa della differenza entro il 30 novembre 2017
  - Non coincidenza tra legge regionale e importo stanziato/impegnato/erogato: in questo caso la Regione si impegna al finanziamento ed erogazione della differenza entro il 30 novembre 2017
  - Evidenti disallineamenti tra spesa e relativa copertura su specifici casi: in questo caso vengono attivati appositi tavoli nazionali al fine di addivenire ad una soluzione entro il 31 dicembre 2017.

Roma, 3 agosto 2017

